



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LOZZOLO

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N° 35	Adunanza del 20 dicembre 2021	Oggetto: Razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni (Art 20 D.Lgs. n. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017) e attuazione misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2020.
-----------------------------	---	--

L'anno **duemilaventuno** il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **ventuno** presso la sede Municipale.

Convocata con l'osservanza delle modalità di Legge si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. SELLA ROBERTO - Sindaco	Sì
2. MASELLI LORIS - Consigliere	Sì
3. LUCATO DANIELA - Vice Sindaco	Sì
4. ZAPPATERRA ALBERTO - Consigliere	Sì
5. BERTELETTI VALENTINA - Consigliere	Sì
6. BASSO MARCO - Consigliere	Sì
7. SETTE ANTONIO - Consigliere	Sì
8. BERTELETTI MATTIA - Consigliere	Sì
9. SELLA TIZIANO - Consigliere	Sì
10. VECCHIO DEBORA - Consigliere	Sì
11. ALLOERO FRANCESCO - Consigliere	No
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1

Presiede il Sindaco Sig. SELLA ROBERTO il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale PASSARO DOTT. ARMANDO con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/a del Testo Unico n.267/2000.

Il Sindaco illustra la proposta:

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 e s.m.i.;

Dato atto che oltre alla revisione straordinaria di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, all'art. 20 è prevista, entro il 31/12 di ogni anno, l'approvazione della razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni detenute;

Richiamato il Piano Operativo di Razionalizzazione di cui al Decreto Sindacale N. 5/2015 in data 26.03.2015 a firma dello stesso Sindaco, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 23.12.2014, n. 190 ed alle determinazioni circa il Piano operativo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 1 – commi 611, 612, 613 e 614 – della legge 23.12.2014, n. 190, approvate con atto del Consiglio Comunale n. 14 del 29.04.2015 contenente l'allegata "Relazione allegata al Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie";

Considerato che il piano di razionalizzazione è stato successivamente aggiornato con:

- ✓ deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 25 settembre 2017;
- ✓ deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 17 dicembre 2018;
- ✓ deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 16 dicembre 2019;
- ✓ deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30 dicembre 2020

Considerato che il presente atto ricognitivo periodico costituisce l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati sono dettagliati nelle schede ricognitive e di relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014 e s.m.i.;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2, impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.
- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro; per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono: per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui; il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
- l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
- per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole

società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSPP (2017-2021);

- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Rilevato che ai sensi dell'art 20 D.Lgs. n. 175/2016, entro il 31/12/2021, occorre:

- approvare la razionalizzazione periodica annuale e la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Lozzolo al 31/12/2020;
- dare atto delle misure di razionalizzazione periodica attuate, relative al piano adottato nel 2020

Preso atto delle misure di razionalizzazione periodica attuate, previste nel piano adottato nel 2020, sintetizzate come segue:

Società	Azioni/interventi previsti dal Piano	Stato di attuazione razionalizzazione adottata nel 2020
S.I.I. SPA	mantenimento	La partecipazione è stata mantenuta
ASMEL Consortile Scarl	mantenimento	La partecipazione è stata mantenuta
TERRE DEL SESIA scarl	mantenimento	La partecipazione è stata mantenuta.
ACQUEDUEO scarl (partecipazione indiretta)	mantenimento	La partecipazione è stata mantenuta

Richiamata la Legge di Bilancio 30.12.2018 n.145 che all'art.1 commi seguenti prevede alcune modifiche al TUSPP e precisamente:

"721. All'articolo 1, comma 5, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalla seguente: «controllate».

722. Al comma 6 dell'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013».

723. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente: «5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione».

724. All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6»"

Dato atto, quindi, che alla luce delle modifiche legislative sopra richiamate occorre escludere dal procedimento di ricognizione la Società GAL Terre del Sesia scarl;

Preso atto del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Lozzolo, comprendente schema e ricognizione delle partecipazioni al 31/12/2020, come da indirizzi predisposti dal MEF – Dipartimento del Tesoro, allegato **sub A**) alla presente deliberazione, anche ai fini della successiva trasmissione delle informazioni sull'applicativo *Partecipazioni* del MEF, di cui si riporta sintesi:

NOME PARTECIPATA	COD. FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTEC.	ESITO DELLA REVISIONE PERIODICA	NOTE
SII SPA	94005970028	0,004%	Mantenimento della	

			partecipata, senza interventi	
Asmel Consortile Scarl	12236141003	0,020%	Mantenimento della partecipata, senza interventi	
ACQUEDUEO scarl (partecipazione indiretta)	02230170025	14,29%	Mantenimento della partecipata, senza interventi	
CONSORZIO C.A.S.A Consorzio per l'Attività Socio-Assistenziale	01875940023	2,50%	///	Non rientra nel Piano di razionalizzazione trattandosi di consorzio
CONSORZIO C.O.VE.VA.R Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la Gestione dei Rifiuti Urbani	02274270020	0,4495%	///	Non rientra nel Piano di razionalizzazione trattandosi di consorzio

Considerato che in ciascuna delle schede del provvedimento ricognitivo, si prevedono le azioni di razionalizzazione o meno da intraprendere e che ad esse si rinvia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale del 31 dicembre, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti delle società e, salvo in ogni caso il potere di alienare le partecipazioni, le stesse sono liquidate in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per razionalizzare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'eventuale atto di alienazione o razionalizzazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

PROPONE

- di dare atto delle misure di razionalizzazione periodica attuate, previste nel piano adottato nel 2020, sintetizzate come segue:

Società	Azioni/interventi previsti dal Piano:	Stato di attuazione razionalizzazione adottata nel 2020
S.I.I. SPA	mantenimento	La partecipazione è stata mantenuta
ASMEL Consortile Scarl	mantenimento	La partecipazione è stata mantenuta
TERRE DEL SESIA scarl	mantenimento	La partecipazione è stata mantenuta.
ACQUEDUEO scarl (partecipazione indiretta)	mantenimento	La partecipazione è stata mantenuta

- di approvare l'allegato A, e le relative Schede collegate A1, A2, A3 alla presente deliberazione redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31.12.2021 (Art. 20 c. 1 TUSP) – dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2020” che costituiscono la prevista rilevazione annuale 2021 ed il conseguente aggiornamento periodico di ricognizione al 31.12.2020, del Piano Operativo di Razionalizzazione, di cui si riporta sintesi:

NOME PARTECIPATA	COD. FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTEC.	ESITO DELLA REVISIONE PERIODICA	NOTE
SII SPA	94005970028	0,004%	Mantenimento della partecipata, senza interventi	
Asmel Consortile Scarl	12236141003	0,020%	Mantenimento della partecipata, senza interventi	
ACQUEDUEO scarl (partecipazione indiretta)	02230170025	14,29%	Mantenimento della partecipata, senza interventi	
CONSORZIO C.A.S.A Consorzio per l'Attività Socio-Assistenziale	01875940023	2,50%	///	Non rientra nel Piano di razionalizzazione trattandosi di consorzio
CONSORZIO C.O.VE.VA.R Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la Gestione dei Rifiuti Urbani	02274270020	0,4495%	///	Non rientra nel Piano di razionalizzazione trattandosi di consorzio

- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze,

- attraverso l'apposito applicativo;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
 - di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione.

Visti i pareri espressi dal Responsabile del servizio

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Tiziano Sella) astenuti n. 1 (Debora Vecchio), palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta su estesa di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza;

Con voti favorevoli n. 8, contrari 1 (Tiziano Sella) astenuti n. 1 (Debora Vecchio), palesemente espressi per alzata di mano.

DELIBERA

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente
Firmato Digitalmente
SELLA ROBERTO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
PASSARO DOTT. ARMANDO

Allegato A) alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 20.12.2021

Comune di Lozzolo

Provincia di Vercelli

PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI possedute al 31.12.2020


art. 20 comma 1 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175

Dati relativi all'anno 2020 – Rilevazione 2021

Provvedimento ricognitivo 2021 di razionalizzazione periodica delle Società Partecipate dal Comune di Lozzolo

Introduzione

In questa parte introduttiva del provvedimento, si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società (ed anche degli Enti/Organismi/Consorzi, anche se sono non oggetto dell'attuale ricognizione, schedatura e revisione annuale) partecipate direttamente e indirettamente ed i riferimenti dei loro Bilanci approvati al **31.12.2020**, delle Società ed Organismi partecipati, direttamente od indirettamente dal Comune di Lozzolo (VC):



1. Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 dell’articolo 1 della legge 190/2014 disponeva che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permettesse di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indicava i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

A seguito della dinamiche normative intercorse si è giunti alla promulgazione del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”) che ha richiesto una revisione ed aggiornamento del piano adottato secondo la normativa precedentemente presentata così come disposto dal comma secondo dell’articolo 24 e dal comma primo dell’articolo 20 del richiamato d.lgs. 175/2016, con ricognizione e revisione annuale, dello stato delle Società Partecipate dal Comune e del loro processo di razionalizzazione delle stesse, così avviato, ove previsto.

2. Piano di revisione straordinaria delle partecipate

Il richiamato articolo 24 del T.U.S.P. aveva richiesto alle Amministrazioni pubbliche di analizzare le proprie partecipazioni detenute in società, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del decreto, 23 settembre 2016, con lo scopo di individuare se le medesime siano o non siano riconducibili alle categorie di attività concessa di cui all’articolo 4, ovvero se soddisfino o non soddisfino i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadano o no in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2

La revisione straordinaria, deliberata con seduta di Consiglio Comunale n° 36 del 25.09.2017 aveva avuto ad oggetto le seguenti società, direttamente partecipate:

1) SII SPA

2) TERRE DEL SESIA Scarl

Il piano originario ha avuto come esito della ricognizione **il mantenimento senza interventi** della:

- **SII SPA**

Ed il **mantenimento, con interventi di razionalizzazione** della:

- **TERRE DEL SESIA Scarl,**

3. Piano di ricognizione e revisione ordinaria delle partecipate

La precedente ricognizione e revisione annuale, era stata deliberata con seduta di Consiglio Comunale n° 43 del 30.12.2020.

L'attuazione del piano come anticipato è legata in prima istanza all'analisi dell'oggetto societario e della attività svolte dalla medesima società definente una coerenza con quanto disposto dall'articolo 4 del T.U.S.P. ivi riportato:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Successivamente si dovrà assolvere all'obbligo motivazionale proprio dell'articolo 5 comma primo e secondo del T.U.S.P. assolvibile per il tramite di un'analisi concreta sulla necessità del mantenimento della partecipazione per il perseguimento dei fini istituzionali di cui l'articolo 4 del T.U.S.P. ed, in caso di affidamento di servizio pubblico locale, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.

In conclusione si andrà ad individuare se soggettivamente la società ricada in una delle fattispecie identificate dal secondo comma dell'articolo 20 del T.U.S.P. ivi riportate:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del T.U.S.P.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di*

beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

5. Il concetto di controllo pubblico

Il concetto di “società a controllo pubblico” è una definizione che nel tempo ha subito diverse autorevoli interpretazioni ivi riportate:

con la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/ la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, ha inteso il concetto di controllo pubblico con quanto definito all'art. 2, co. 1, lett. b), T.U.S.P., coerentemente coordinato, ed integrato, con quanto disposto dall'articolo 11 – quater del d.lgs. n. 118/2011 così come meglio specificato nel principio contabile applicato 4/4 ove si enuncia il concetto di Gruppo Amministrazione Pubblica chiosando che “sono rilevanti ai fini del Testo unico e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016, le società indirette, “quotate” e non, che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico”. con propria nota interpretativa dello scorso 15 febbraio 2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione VIII Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche – ha inteso “che il controllo di cui all'articolo 2359 c.c. possa essere esercitato da più amministrazioni congiuntamente, anche a prescindere dall'esistenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse” rilevando altresì un'ulteriore “ipotesi di controllo congiunto, rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a), quando in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo” con propria deliberazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione VIII Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche – ha inteso approvare delle “Linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014” che vanno ad identificare al punto 4.2 cosa si debba intendere per società a controllo pubblico identificando un concetto di “controllo solitario” e un concetto di “controllo congiunto” declinando nei seguenti quattro aspetti:

“controllo congiunto - una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di norme statutarie o di patti parasociali;

controllo congiunto - una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti;

controllo congiunto - una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti;

controllo congiunto - una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società”.

La Legge di Bilancio 30.12.2018 n.145 all'art.1 commi seguenti ha previsto alcune modifiche al TUSPP e precisamente:

“721. All'articolo 1, comma 5, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalla seguente: «controllate».

722. Al comma 6 dell'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013

del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013».

723. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente: «5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione».

724. All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6»

Alla luce delle modifiche legislative sopra richiamate occorre escludere dal procedimento di ricognizione la Società GAL Terre del Sesia scarl;

6. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente e revisione-aggiornamento del Piano di razionalizzazione, al 31.12.2020

In questa sezione si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni ora detenute direttamente e tabelle riepilogative delle partecipazioni ora detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite, alla data del **31.12.2020**.

Partecipazioni dirette

SII spa	94005970028	0,0004%	Mantenimento della partecipata, senza interventi	
Asmel Consortile Scarl	12236141003	0,020%	Mantenimento della partecipata, senza interventi	

Partecipazioni dirette in Società per le quali non sussiste l'obbligo ricognitivo:

Terre del Sesia Scarl	02427880022	0,5%	Non soggetto, in questa fase, trattandosi di società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6 del TUSPP	
-----------------------	-------------	------	---	--

Partecipazioni indirette detenute attraverso: SII spa (Società "tramite").

ACQUEDUEO scarl (già ATO2ACQUE scarl, ridenominata)	02230170025	14,29%	Mantenimento della partecipata, senza interventi	Società indirettamente partecipata
---	-------------	--------	--	--

Per completezza, si precisa poi che il comune di Lozzolo partecipa anche ai seguenti Consorzi che, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano di ricognizione e revisione:

CONSORZIO C.A.S.A Consorzio per l'Attività Socio-Assistenziale	01875940023	2,50%	Non soggetto, in questa fase, trattandosi di Consorzio tra Enti	=
CONSORZIO C.O.VE.VA.R Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la Gestione dei Rifiuti Urbani	02274270020	0,4495%	Non soggetto, in questa fase, trattandosi di Consorzio tra Enti	=

RIFERIMENTI DEI BILANCI AL 31.12.2020 DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

BILANCI DELLE SOCIETÀ DIRETTAMENTE PARTECIPATE AL 31.12.2020		
<u>SOCIETÀ</u>	<i>BILANCIO AL 31.12.2020 APPROVATO</i>	<i>LINK DELLA PAGINA DI PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO 2020 APPROVATO</i>
TERRE DEL SESA S.c.a r.l.	SI	http://www.terredelsesia.it/wp-content/uploads/2016/04/Allegato-2_BILANCIO-E-NOTA-INTEGRATIVA-XBRL-AL-31.12.2020.pdf
S.I.I. S.p.a.	SI	https://siispa.portaletrasparenza.net/trasparenza/trasparenza/bilanci/bilancio.html
ASMEL CONSORTILE S.c.a r.l.	SI	http://trasparenza.asmecomm.it/index.php?action=index&p=388
BILANCI DELLE SOCIETÀ INDIRETTAMENTE PARTECIPATE AL 31.12.2020		
<u>SOCIETÀ</u>	<i>BILANCIO AL 31.12.2020</i>	<i>LINK DELLA PAGINA DI PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO 2020 APPROVATO</i>

	APPROVATO	
ACQUEDUEO Scarl (Già "ATO2ACQUE S.c.a.r.l." ridenominata"	SI	https://siispa.portaletrasparenza.net/trasparenza/trasparenza/enti-controllati/societa-partecipate.html
BILANCI DEI CONSORZI DIRETTAMENTE PARTECIPATI AL 31.12.2020		
CONSORZI	BILANCIO AL 31.12.2020 APPROVATO	LINK DELLA PAGINA DI PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO 2020 APPROVATO
C.A.S.A.	SI	E' attualmente disponibile (pubblicato sul loro Sito Internet), solo il Bilancio 2017: http://www.consorziocasa.it/Home/Menu/tabid/24968/Default.aspx?IDDettaglio=30485
C.O.VE.VA.R	SI	http://www.servizipubblicaamministrazione.it/cms/pubblicazioni/Home/tabid/21138/Default.aspx?Ente=C.O.VE.VA.R&Anno=2020

3. Informazioni di dettaglio ed indicazioni operative sulle singole partecipazioni al 31.12.2020

1 Nome Partecipata **S.I.I. spa** – CF Partecipata: **94005970028**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	94005970028
Denominazione	S.I.I. spa
Data di costituzione della partecipata	2000
Forma giuridica	SPA
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	No
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	/
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	No
La società è un GAL ⁽²⁾	No

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	ITALIA
Provincia	Vercelli
Comune	Vercelli
CAP*	13100

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Indirizzo*	Via F.lli Bandiera, 16
Telefono*	0161/283811
FAX*	0161/257425
Email*	siispa@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	36.00.00 – raccolta, trattamento e fornitura d'acqua
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	/
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	/
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	/
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	/
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §	/
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: §	/
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	/
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	/
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_publica_di_diritto_singolarex.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP *

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	48
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 27.750,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 21.507,00

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	Si	Si	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	215.124,00	197.245,00	669.899,00	1.043.147,00	308.888,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.042.810,00	11.014.676,00	11.437.149,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	650.376,00	805.287,00	803.640,00
di cui Contributi in conto esercizio	/	/	/

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	/	/	/
A5) Altri Ricavi e Proventi	/	/	/
di cui Contributi in conto esercizio	/	/	/
C15) Proventi da partecipazioni	/	/	/
C16) Altri proventi finanziari	/	/	/
C17 bis) Utili e perdite su cambi	/	/	/
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	/	/	/

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
Interessi attivi e proventi assimilati	/	/	/
Commissioni attive	/	/	/

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione	/	/	/
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	/	/	/
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione	/	/	/
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	/	/	/

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,0004%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	/

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	si
Società controllata da una quotata	/
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “si”.

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Descrizione dell'attività	La Società gestisce ed amministra i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, relativamente alla gestione del processo integrato di gestione delle acque per alcuni Comuni del Verellese (tra cui Lozzolo) e Biellesi, che fanno parte dell'ATO n. 2 Piemonte.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	/
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	/
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	/
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾ §	/
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ⁽¹⁴⁾ §	/
Note*	<p>La società è oggetto di mantenimento senza interventi. L'Azienda S.I.I. spa nasce nell'anno 2000 dalla trasformazione di un ramo del Consorzio Idrico del Biellese e del Verellese, la cui origine risale alla seconda metà degli anni '50 su iniziativa di più di 30 dei Comuni delle attuali Province di Vercelli e Biella. La Società gestisce ed amministra i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, in capo alla gestione del processo integrato di gestione delle acque, ai Comuni Verellesi e Biellesi che fanno parte dell'ATO n. 2 Piemonte.</p> <p>L'Azienda S.I.I. spa ha anche come compito il potenziamento, ristrutturazione e gestione degli impianti di provvista, adduzione e distribuzione dell'acqua, affidati in concessione al Consorzio di Bonifica della Baraggia Verellese dal Ministero dei LL.PP. con Provvedimento n. 10268 del 17/11/1971 – Raccolta, trattamento e fornitura di acqua – Analisi di acqua, per conto proprio, a fini istituzionali.</p> <p>Il servizio svolto dalla società è inoltre annoverabile tra le attività identificate al comma 2 lettera a) dell'articolo 4 del d.lgs. 175/2016 e la Società non rientra in nessuno dei casi prospettati dal comma secondo dell'articolo 20 del d.lgs 175/2016</p> <p>La Società ha chiuso anche il Bilancio al 31.12.2020 in utile positivo, e così pure negli ultimi tre anni societari progressi, pertanto non si rilevano situazioni di perdita aziendale, che possano pregiudicare la Società, coinvolgendone i Soci.</p> <p><u>Si conferma il mantenimento della partecipazione, senza alcuna azione di razionalizzazione</u></p>

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia

stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

- (14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

2 Nome Partecipata AMEL CONSORTILE scarl– CF Partecipata 12236141003

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	12236141003
Denominazione	ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.
Data di costituzione della partecipata	2013
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	VARESE
Comune	GALLARATE
CAP*	21013
Indirizzo*	VIA CARLO CATTANEO, 9
Telefono*	
FAX*	
Email*	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	SOCIETA AUSILIARIA DI COMMITTENZA - 829999
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ^{##}	no
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con cui si concedono diritti speciali o esclusivi ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

^{##} Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere III) e mmm) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	29
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	65.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	8.320,00

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	109.305	800.467	402.740	212.657	310.371

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.932.565	5.596.590	3.562.713
A5) Altri Ricavi e Proventi	428.965	384.063	98.720
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,020
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo analogo congiunto

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "si".

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l'esito della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)
Descrizione dell'attività	Società di committenza ausiliaria
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹¹⁾	/
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹¹⁾	
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

*Campo con compilazione facoltativa.

3

**Nome Partecipata ACQUEDUEO srl (già ATO2ACQUE scarl, ridenominata)-
CF Partecipata 02230170025**

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02230170025
Denominazione	ACQUEDUEO S.C.A.R.L.
Data di costituzione della partecipata	20/10/2005
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di fondazione	/
Altra forma giuridica	/
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	BIELLA
Comune	BIELLA
CAP*	13900
Indirizzo*	PIAZZA MARTIRI LIBERTA' 13
Telefono*	
FAX*	
Email*	atodueacque@pec.ptbiellese.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	E.36
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	/
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	/
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §	/
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: §	/
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	/
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	/
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

[http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex .pdf](http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP *

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	
Numero dei componenti dell'organo di controllo	
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio					

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			

A5) Altri Ricavi e Proventi	133.872,00	147.298,00	139.394,00
di cui Contributi in conto esercizio			

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	94005970028
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	S.I.I. SpA
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	14.29%

- (5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.
- (6) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.
- (7) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	si
Società controllata da una quotata	no
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "si".

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	si
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	La Società ACQUEDUEO scarl, già ATO2ACQUE scarl, indirettamente partecipata tramite la partecipata diretta S.I.I. Spa, è la Società costituita dalla ATO 2 Piemonte per la Gestione del Ciclo delle Acque, al fine di coordinare ed interfacciarsi operativamente con le Società Territorialmente affidatarie dei Servizi di Gestione del Ciclo delle Acque e dei Reflui. Svolge servizi di tipo-amministrativo-legale per conto dei Soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato, nei confronti dell'ATO 2 Piemonte, e conseguentemente anche se in forma indiretta, attraverso la Società "tramite" SII SpA, svolgendo servizi di interesse generale per conto di questa, lo espleta indirettamente quindi anche per gli Enti costituenti l'ATO 2 Piemonte e per quelli facenti parte della SII SpA, per quanto attiene alla Zona Territoriale interessata, ove la Società tramite SII spa è gestrice del Servizio Idrico Integrato delle Acque e dei Reflui
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾ §	
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ⁽¹⁴⁾ §	
Note*	<p>Trattandosi di Società indirettamente partecipata tra I soggetti Gestori del Ciclo delle Acque e dei Reflui / Servizio Integrato (tramite la SII spa), che svolge funzioni di tramite operativo tecnico-gestionale di supervisione e coordinamento (tra cui la partecipata diretta, SII spa) e nei confronti e per conto dell'ATO 2 Piemonte rispetto gli stessi Gestori, che compongono per quote la Società. Mantenendo la partecipazione diretta nella Società tramite, SII SpA, stante la funzione ascritta alla ACQUEDUEO scarl, si conferma conseguentemente, il mantenimento, senza necessità di interventi, anche della partecipazione nell'indiretta ACQUEDUEO scarl.</p> <p>Nel corso del 2019, la Società ATO2O scarl ha assunto una nuova denominazione sociale in ACQUEDUEO scarl, pur senza variare i termini societari, a seguito dell'entrata nelle quote Societarie dell'Azienda Multiservizi Casalesi, facente anch'essa parte dei Gestori del ciclo delle Acque dell'ATO2. Questo, oltre che all'assunzione di una nuova denominazione della Società, ha comportato una redistribuzione di quote, tra i Soci Gestori, a parità di capitale, per ricomprendere la Nuova Azienda dell'ATO2 entrata a far parte della Società, che ha comportato così una riduzione di quote % delle altre Aziende.</p> <p>La Società ha chiuso il Bilancio al 31.12.2020 in pareggio, a zero, e così pure negli ultimi tre anni societari pregressi, pertanto non si segnalano situazioni di perdita aziendale, che possano pregiudicare la Società, coinvolgendone i Soci.</p>

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.